

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1990

Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge nazionale, predisposto ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, assume il significato di un intervento «politico» nei confronti del legislatore nazionale in relazione alla discussione in corso, presso il Senato della Repubblica, sul disegno di legge del Governo n. 1138 recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

Il testo proposto, che è frutto dell'elaborazione del Coordinamento nazionale dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, organi di consulenza delle Regioni in materia, va ad innestarsi, modificandolo in parte, nel testo del predetto disegno di legge governativo e vuole configurarsi quale «ma-

nifesto» attraverso cui le Regioni rivendicano, a pieno titolo, un preciso ruolo a difesa del sistema radiotelevisivo locale.

Un testo, dunque, che, più che in chiave tecnica, va letto in chiave propedeutica ad un mutamento di indirizzo del legislatore nazionale, che assegna al locale un ruolo assolutamente insufficiente, se non, quasi, inesistente.

Infatti, salvo auspicabili mutamenti dell'ultima ora, il testo nazionale tende a fotografare l'esistente, creando di fatto un duopolio RAI-Berlusconi e relegando il sistema locale ad un ruolo di secondo piano.

Anche in tema di risorse pubblicitarie la fetta preponderante dei circa 3.500 miliardi di lire, disponibili per quest'anno (tetto

massimo fissato dalla legge), è divisa tra la RAI ed il Gruppo Fininvest (circa 3.250 miliardi), mentre i restanti 135-150 miliardi circa vanno distribuiti al sistema locale, che conta centinaia e centinaia di emittenti!

Le Regioni, attraverso questa proposta, intendono invece battersi per difendere il locale, perchè si ritiene che solo con un forte sistema locale si possa realizzare il pluralismo.

Ne sono esempi importanti gli stessi Stati Uniti d'America, che nel campo radiotelevisivo sono gli antesignani, dove, tra l'altro, il sistema è esclusivamente privato, ma dove non esiste, soprattutto, una concentrazione paragonabile a quella del Gruppo di Berlusconi.

In questa battaglia che intendiamo portare fino in fondo ci è buona guida la sentenza n. 826 del 1988 della Corte costituzionale, che ripercorre i contenuti di analoghe sentenze, con la quale si evidenzia come nel sistema radiotelevisivo attuale «permangono i rischi di concentrazioni oligopolistiche».

Ecco dunque che uno dei modi per consolidare le imprese locali è quello di destinarvi una parte più consistente delle risorse pubblicitarie.

Il presente disegno di legge prevede che un ulteriore 2,50 per cento (circa 80 miliardi di lire) delle risorse nazionali sia destinato al sistema radiotelevisivo locale.

Del resto è stata la stessa Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 202 del 1976, ha sottolineato il principio della libertà di iniziativa economica nel settore radiotelevisivo a livello locale; in particolare, la sentenza n. 826 del 1988 già citata ha affermato che «lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dar viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese: il che richiede, come ineluttabile conseguenza, che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti, anche attraverso un'adeguata disponibilità di frequenze e di risorse pubblicitarie».

Attraverso questa normativa, poi, le Regioni avranno la possibilità di regolamenta-

re in ogni singola realtà regionale, adattandolo alle locali necessità, il rapporto con il sistema radiotelevisivo locale.

Nel dettaglio della proposta, con l'articolo 1 si annunciano i principi ispiratori della legge.

Con l'articolo 2 si stabiliscono gli obblighi dei titolari di emittenti locali che si concretizzano in minori oneri per quanto attiene alla produzione di programmi e in una più elevata quota di pubblicità.

Con l'articolo 3 si stabilisce il principio che chi fa radio o televisione a programmazione nazionale non può raccogliere pubblicità locale.

Con l'articolo 4 si inserisce anche il sistema radiotelevisivo locale tra i mezzi di comunicazione di massa, a cui assegnare parte delle spese pubblicitarie che le amministrazioni statali, regionali ed altri enti destinano a tale scopo.

Con l'articolo 5 si estendono alle imprese radiotelevisive locali, che producono particolari programmi, le agevolazioni previste dalla legge n. 416 del 1981 e successive modificazioni.

Con l'articolo 6 si introduce un'ulteriore quota del 2,50 per cento sul totale degli investimenti nazionali di pubblicità radiotelevisiva da destinare al sostegno del sistema locale radiotelevisivo e si stabiliscono le modalità di ripartizione e gestione del fondo suddetto.

Con l'articolo 7 si stabiliscono le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa radiotelevisiva locale.

Con l'articolo 8 si delineano le possibilità di intervento delle Regioni per quanto attiene al procedimento di assegnazione delle frequenze, alla determinazione dei bacini di utenza, al parere sul rilascio delle autorizzazioni, all'attività istruttoria ed ispettiva, al sostegno economico e alla possibilità di realizzare forme di collaborazione con le imprese radiotelevisive operanti a livello locale.

Infine, con l'articolo 9 si dà possibilità alle Regioni di disciplinare il funzionamento dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il pluralismo imprenditoriale costituisce il principio fondamentale del sistema misto radiotelevisivo.

2. Il principio di cui al comma 1 si realizza, a livello sovranazionale, attraverso il riconoscimento della più ampia libertà di trasmissione e di ricezione in conformità delle norme comunitarie e internazionali esistenti.

3. Il pluralismo si realizza altresì a livello nazionale attraverso una appropriata disciplina diretta ad evitare situazioni di oligopolio nel settore della radiotelevisione e più in generale nel settore della informazione.

4. Il principio del pluralismo impone, infine, di dar vita ad un forte ed articolato sistema di imprese locali di radiotelevisione in grado di esprimere, in condizioni di indipendenza economica, le istanze politiche e culturali delle comunità locali per favorire, anche attraverso questo mezzo, una più ampia autonomia politica dei diversi livelli istituzionali, in conformità ai principi costituzionali.

Art. 2.

(Obblighi dei titolari di emittenti locali)

1. Fermi restando i limiti generali diretti ad evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, al fine di tutelare l'impresa radiotelevisiva di carattere locale, sono stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione per i rispettivi titolari parametri differenziati rispetto ai concessionari nazionali sui punti seguenti:

a) minor numero di ore di produzione autonoma;

b) quota minore di produzione nazionale e comunitaria, nei limiti consentiti dal rispetto degli obblighi internazionali;

c) limiti più elevati di pubblicità, orari e giornalieri.

Art. 3.

(Divieti per i concessionari nazionali di imprese radiotelevisive)

1. Ai fini indicati nell'articolo 2 è fatto divieto ai concessionari nazionali di imprese radiotelevisive di differenziare la programmazione sul territorio della concessione allo scopo di raccogliere pubblicità di carattere locale.

Art. 4.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali e regionali e gli altri enti pubblici nazionali e locali sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiotelevisive private operanti su scala locale almeno il 20 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali e creditizie)

1. A sostegno dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale, che produca una quota significativa di programmi originali informativi e culturali di carattere locale, sono concesse agevolazioni fiscali e creditizie e le altre provvidenze previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Fondo di sostegno per il sistema locale di radiotelevisione)

1. La società concessionaria per il servizio pubblico nazionale è autorizzata ogni anno a raccogliere, oltre al limite previsto

dalla legge, una quota del 2,50 per cento sul totale degli investimenti nazionali di pubblicità radiotelevisiva fatturato nell'anno precedente da destinare, al netto delle spese di produzione e di raccolta, al sostegno del sistema locale di radiotelevisione.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri generali stabiliti dall'articolo 8, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed è versato al termine di ciascun trimestre sulla base delle effettive percentuali riscosse.

3. Il fondo di cui al comma 1 è gestito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in forme consortili e comunque avvalendosi della necessaria collaborazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per assicurare strutture, servizi, programmi ed altre attività consimili a favore delle imprese radiotelevisive locali non collegate a circuiti nazionali, garantendo una quota adeguata a favore delle emittenti radiofoniche.

Art. 7.

(Titolari delle autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale può essere rilasciata, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, a persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea o anche a persone fisiche o giuridiche straniere a condizioni di reciprocità.

2. L'autorizzazione in ambito locale può essere altresì rilasciata a società in nome collettivo o in accomandita semplice; i titolari delle quote di partecipazione alle società non aventi personalità giuridica devono possedere i requisiti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione in ambito locale può essere rilasciata a società cui partecipano le

Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, le università o altri enti pubblici locali.

Art. 8.

(Ruolo delle Regioni)

1. Nel quadro dei principi stabiliti dalle norme internazionali e dalle leggi dello Stato in materia, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono a garantire la realizzazione di un equilibrato sistema radiotelevisivo di carattere locale.

2. A tal fine le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) partecipano al procedimento di assegnazione delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei bacini di utenza, e concorrono a definire, nel rispetto delle proprie competenze, l'ottimale localizzazione degli impianti radiotelevisivi sul territorio regionale;

b) esprimono pareri riguardo ai requisiti previsti dalla legge ed in ordine al rilascio delle autorizzazioni radiotelevisive relative ad impianti di carattere locale operanti sul territorio regionale;

c) svolgono, nei limiti previsti dalla legge, attività istruttoria ed ispettiva con riferimento alle emittenti operanti nell'ambito del territorio regionale;

d) possono favorire, anche con appropriate misure di sostegno agli enti locali, la diffusione degli impianti radiotelevisivi e concorrere alla realizzazione di strutture di servizio destinate alle emittenti radiotelevisive operanti sul territorio regionale ed in particolare alle emittenti prive di scopo di lucro;

e) possono partecipare, per le finalità indicate dallo Statuto ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, a società, associazioni o fondazioni operanti a livello locale nel settore radiotelevisivo o comunque possono realizzare con esse forme di collaborazione.

Art. 9.

(Comitati regionali)

1. Allo scopo di svolgere i compiti indicati nell'articolo 8, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con legge, disciplinare il funzionamento degli organismi regionali specializzati, istituiti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Degli organismi di cui al comma 1 può valersi, per svolgere le sue funzioni in sede decentrata, anche il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.